

Italiani all'estero: gli emendamenti alla Legge di Bilancio

Lunedì 24 novembre 2025

Nel presente documento sono riportati tutti gli emendamenti presentati dai diversi gruppi parlamentari (escluso il Partito Democratico) alla Legge di Bilancio 2026 sul tema degli italiani all'estero.

Alleanza Verdi & Sinistra

/

Azione

- **100.2 (LOMBARDO)**, Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: 1-bis. Al fine di assicurare, entro il termine del 3 agosto 2026 previsto dal Regolamento (UE) 2019/1157, il rilascio della Carta d'Identità Elettronica (CIE) conforme agli standard di sicurezza europei anche ai cittadini italiani residenti all'estero, è istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo di 10 milioni di euro per l'anno 2026, destinato all'efficientamento dei servizi consolari per il rilascio della CIE, inclusa la fornitura alle sedi diplomatico-consolari, ivi compresi i consolati onorari, delle attrezzature necessarie per la raccolta dei dati biometrici. 1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- **101.0.22 (LOMBARDO)**, Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente: "Art. 101-bis. (**Istituzione del Portale unico telematico per gli italiani all'estero**) 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito il Portale unico telematico per gli italiani all'estero, di seguito denominato «Portale», attraverso l'utilizzo delle risorse di cui al comma 5. 2. Il Portale è destinato agli italiani residenti all'estero, a quelli rimpatriati e a coloro che intendono trasferire la propria residenza all'estero. Il Portale contiene tutte le informazioni utili per i soggetti indicati al primo periodo, ivi comprese la disciplina in materia di agevolazioni fiscali, di partecipazione alle elezioni e di accesso ai servizi consolari, nonché gli aggiornamenti della normativa di riferimento e le informazioni relative ai servizi consolari disponibili online. 3. Il decreto di cui al comma 1 disciplina altresì i servizi offerti dal Portale, il suo funzionamento e le modalità di accesso, in modo da favorire la fruizione integrata e semplificata delle informazioni da parte dei soggetti indicati al comma 2. 4. Il Portale è integrato con i sistemi di identità digitale SPID e Carta d'Identità Elettronica (CIE), nonché con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), al fine di assicurare l'autenticazione unificata degli utenti e l'interoperabilità con le banche dati delle amministrazioni pubbliche competenti. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.";
- **107.0.9 (LOMBARDO)**, Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente: «Art. 107-bis (**Istituzione del Fondo per la mobilità accademica degli italiani all'estero**) 1. Al fine di promuovere la mobilità accademica

temporanea dall'estero verso l'Italia e di favorire l'integrazione, nei percorsi di studio universitari, di uno o più semestri presso università italiane da parte di studenti italiani residenti all'estero, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca un fondo denominato "Fondo per la mobilità accademica degli italiani all'estero", con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. 2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di borse di studio e di misure di supporto logistico, amministrativo e linguistico per studenti italiani iscritti a università estere, che intendano svolgere un periodo di studio presso università o istituzioni di alta formazione italiane, anche nell'ambito di accordi di cooperazione o programmi europei di mobilità. 3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo, nonché i requisiti di partecipazione delle università italiane e dei soggetti beneficiari. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Forza Italia

- **9.0.23 (PAROLI, LOTITO):** Dopo l'articolo inserire il seguente: **Art. 9-bis (Disposizioni per la promozione di investimenti produttivi in Italia da parte di lavoratori impatriati)** 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono aggiunti i seguenti commi: «10-bis. I soggetti, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, che alternativamente risultano beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, oppure risultano beneficiari alla data del 31 dicembre 2024 delle disposizioni di cui al comma 9 del presente articolo, nelle versioni pro tempore vigenti, i quali, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, o entro dodici mesi dalla data di trasferimento della residenza in Italia, se successiva, abbiano: a. Acquistato o sottoscritto tramite offerta pubblica iniziale (IPO) azioni di società per azioni con sede legale in Italia, quotate sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Il controvalore di seguito specificato è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere b), c), d), e) e f). Il soggetto si impegna a non vendere tali partecipazioni per almeno tre anni, salvo il caso in cui reinvesta un pari controvalore in strumenti equivalenti entro tre mesi; b. Investito in uno o più piani di risparmio a lungo termine costituito ai sensi dell'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, inclusi quelli costituito ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Il controvalore di seguito specificato è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), c), d), e) e f). Il soggetto si impegna a detenere gli investment effettuato ai sensi della presente lettera per almeno cinque anni, e in caso di rimborso anticipato a reinvestire il controvalore ricevuto ai sensi di una delle lettere del presente comma entro sei mesi dal rimborso; c. Acquistato o sottoscritto in Buoni del Tesoro Poliennali con vita residua pari ad almeno 10 anni al momento dell'acquisto. Il controvalore di seguito specificato è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), b), d), e) e f). Il

soggetto si impegna a non vendere i titoli per almeno cinque anni, e in caso di rimborso anticipato a reinvestire il controvalore ricevuto ai sensi di una delle lettere del presente comma entro sei mesi dal rimborso; d. Sottoscritto quote degli OICR di nuova costituzione coinvestitori del Fondo nazionale strategico indiretto (Fnsi), istituito ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ove tali OICR siano aperti alla sottoscrizione da parte di investitori individuali. Il controvalore di seguito specificato è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), b), c), e) e f); e. Investito in start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il controvalore di seguito specificato è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), b), c), d) e f). Il soggetto si impegna a non effettuare operazioni di cessione a titolo oneroso delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investment effettuato ai sensi della presente lettera per almeno cinque anni; f. Sottoscritto quote di OICR alternativi istituiti nel territorio della Repubblica italiana, i quali investano prevalentemente in Italia. Il controvalore di seguito specificato è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), b), c), d) ed e); per un controvalore pari ad almeno il triplo del reddito medio oggetto dell'agevolazione nel periodo 2023-2025, considerando ai fini della media solo gli anni in cui si è fruito delle disposizioni sopra citate, possono optare per prolungare l'applicazione delle disposizioni agevolative da essi fruite per ulteriori cinque periodi d'imposta successivi all'ultimo periodo d'imposta agevolabile ai sensi del comma 3 del presente articolo ovvero dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, limitatamente ai soggetti individuati dal comma 9 del presente articolo. 10-ter. L'opzione si esercita con il versamento di un importo pari al 5% del reddito medio oggetto dell'agevolazione nel periodo 2023-2025, considerando ai fini della media solo gli anni in cui si è fruito delle disposizioni sopra citate. Il versamento può essere effettuato in un periodo d'imposta compreso nel periodo agevolabile ai sensi del comma 3 del presente articolo ovvero dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, limitatamente ai soggetti individuati dal comma 9 del presente articolo, e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo all'ultimo periodo d'imposta del medesimo periodo agevolabile. In ogni caso, la somma degli investmenti effettuati ai sensi delle lettere da a) a f) non può essere inferiore a euro 100 mila. I lavoratori che hanno esercitato l'opzione si impegnano a mantenere la residenza fiscale in Italia per 4 anni; in caso contrario decadono dai benefici di cui al presente comma e si provvede al recupero di quelli già frutto con applicazione dei relativi interessi. L'esercizio dell'opzione è precluso agli sportivi professionisti di cui alla Legge 91 del 23 marzo 1981 e di cui al Decreto Legislativo 36 del 28 febbraio 2021, articoli 25, 26 e 27. 10-quater. In riferimento agli investment effettuati ai sensi della lettera e), limitatamente al controvalore degli stessi utilizzato per integrare i requisiti del presente comma, la fruizione dei benefici di cui al presente comma è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi di cui all'art.29, commi 1 e 3-bis, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 10-quinques. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono istituiti i codici tributo per l'esercizio dell'opzione.». 2. Agli eventuali maggiori oneri di cui al presente articolo nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.";

- **100.0.8 (GASPARRI)**, Dopo l'articolo 100, è inserito il seguente: "Art. 100-bis (**Consoli onorari**) 1. Per il sostegno alla rete dei consoli onorari all'estero, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementata di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Conseguentemente: All'articolo 132, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «euro 99.500.000 a decorrere dall'anno 2026»;
- **103.22 (PAROLI)**, Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 2 milioni euro a decorrere dal 2026 da destinare alle Camere di Commercio Italiane all'Ester.» Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 132, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «98 milioni». Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Missione 2 "Regolazione dei mercati", programma 2.1 - "Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori", apportare le seguenti variazioni: 2026: CP: +2.000.000; CS: +2.000.000. 2027: CP: +2.000.000; CS: +2.000.000. 2028: CP: +2.000.000; CS: +2.000.000. TAB.A.1 [Camere Commercio] [Cap. 2515: Somme da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi];

Fratelli d'Italia

- **67.0.6 (GELMETTI, MENNUNI)**, Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente: " Articolo 67-bis (**Disposizioni in materia di detraibilità fiscale delle spese sanitarie sostenute all'estero**) All'articolo 3, comma 5, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, è aggiunto in fine il seguente periodo "Le spese sanitarie sostenute all'estero in assenza dei requisiti stabiliti dal decreto di cui ai commi precedenti ovvero in assenza di emergenza o urgenza, non sono fiscalmente detraibili.";
- **102.0.6 (CAMPIONE, MENIA, MENNUNI)**, Dopo l'articolo 102, inserire il seguente: "Art. 102-bis (**Istituzione di scuole statali all'estero nelle città di Londra e di Wolfsburg**) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, istituisce, con proprio decreto, una scuola statale nelle città di Londra (Regno Unito) e Wolfsburg di (Repubblica federale di Germania), ovvero in altre città delle regioni della Renania settentrionale-Vestfalia e della Bassa Sassonia, caratterizzate da una elevata presenza di cittadini italiani residenti, al fine di garantirne l'operatività a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto medesimo. 2. Per l'istituzione e la gestione delle scuole statali all'estero si applicano gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.64. 3. Alle scuole di cui al comma 1 del presente articolo si applica, anche con riferimento al personale ad esse assegnato, il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64. 4. Nelle scuole di cui al comma 1 è garantita l'istruzione secondaria di primo e secondo grado. Nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado sono istituiti il liceo classico e il liceo scientifico. 5. Alla copertura degli oneri derivanti dai precedenti commi, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

2026 e per i successivi dieci anni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 102 della presente legge.»

Italia Viva

/

Legge

- **11.0.4 (TESTOR, DREOSTO)**, Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: «Art. 11-bis. (**Disposizioni per la promozione di investimenti produttivi in Italia da parte di lavoratori impatriati**) 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono aggiunti i seguenti commi: «10-bis. I soggetti, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, che alternativamente risultano beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, oppure risultano beneficiari alla data del 31 dicembre 2024 delle disposizioni di cui al comma 9 del presente articolo, ancorché abrogate, i quali, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, o entro dodici mesi dalla data di trasferimento della residenza in Italia, se successiva, soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:a) abbiano acquistato o sottoscritto tramite offerta pubblica iniziale (IPO) un controvalore minimo pari ad almeno 50 mila euro in azioni di società per azioni con sede legale in Italia, quotate sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere b), d) ed e). Il soggetto si impegna a non vendere tali partecipazioni per almeno tre anni, salvo il caso in cui reinvesta un pari controvalore in strumenti equivalenti entro tre mesi b) abbiano investito un controvalore complessivo pari ad almeno 50 mila euro in uno o più piani di risparmio a lungo termine costituiti ai sensi dell'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, inclusi quelli costituiti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), d) ed e). Il soggetto si impegna a detenere gli investimenti effettuati ai sensi della presente lettera per almeno cinque anni, e in caso di rimborso anticipato a reinvestire il controvalore ricevuto ai sensi di una delle lettere del presente comma entro sei mesi dal rimborso c) abbiano acquistato o sottoscritto entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento un controvalore minimo pari a 250 mila euro di Buoni del Tesoro Poliennali con vita residua pari ad almeno 10 anni al momento dell'acquisto. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), b), d) ed e). Il soggetto si impegna a non vendere i titoli per almeno cinque anni, e in caso di rimborso anticipato a reinvestire il controvalore ricevuto ai sensi di una delle lettere del presente comma entro sei mesi dal rimborso d) abbiano sottoscritto un controvalore minimo pari ad almeno 50 mila euro in quote degli OICR di nuova costituzione coinvestitori del Fondo nazionale strategico indiretto (Fnsi), istituito ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ove tali OICR siano aperti alla sottoscrizione da parte di investitori individuali. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), b) ed e). e) abbiano investito un controvalore pari almeno a 50

mila euro in start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), b) e d). Il soggetto si impegna a non effettuare operazioni di cessione a titolo oneroso delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti effettuati ai sensi della presente lettera per almeno cinque anni possono optare per prolungare l'applicazione delle disposizioni agevolative da essi fruite per ulteriori tre periodi d'imposta. 10-ter. L'opzione si esercita con il versamento di un importo pari allo 0,5 percento del reddito oggetto dell'agevolazione relativo al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. In ogni caso, la somma degli investimenti effettuati ai sensi delle lettere a), b) e d) non può essere inferiore a euro 15 mila. L'esercizio dell'opzione è precluso ai lavoratori con meno di tre figli a carico al momento dell'esercizio dell'opzione. I lavoratori che hanno esercitato l'opzione si impegnano a mantenere la residenza fiscale in Italia per 4 anni; in caso contrario decadono dai benefici di cui al presente comma e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi. L'esercizio dell'opzione è inoltre precluso agli sportivi professionisti di cui alla Legge 91 del 23 marzo 1981 e Decreto Legislativo 36, articoli 25, 26 e 27 del 28 febbraio 2021. 10-quater. In riferimento agli investimenti effettuati ai sensi della lettera e), limitatamente al controvalore degli stessi utilizzato per integrare i requisiti del presente comma, la fruizione dei benefici di cui al presente comma è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi di cui all'art.29, commi 1 e 3-bis, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 10-quinques. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono istituiti i codici tributo per l'esercizio dell'opzione.»;

Movimento 5 Stelle

- **24.0.9 (BEVILACQUA, PIRRO, DIAMANTE)**, Dopo l'articolo, inserire il seguente: «**Art. 24-bis (Agevolazioni IMU e TARI per cittadini residenti all'estero)** 1. A decorrere dall'anno 2026, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi. A tal fine è autorizzata una spesa di 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»;
- **24.0.10 (BEVILACQUA, PIRRO, DIAMANTE)**, Dopo l'articolo, inserire il seguente: «**Art. 24-bis (Agevolazioni IMU per cittadini italiani residenti all'estero)** 1. A decorrere dall'anno 2026 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783,

della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà. A tal fine è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»;

- **24.0.11 (BEVILACQUA, PIRRO, DIAMANTE)**, Dopo l'articolo, inserire il seguente: «**Art. 24-bis (Agevolazioni TARI per cittadini residenti all'estero)** 1. A decorrere dall'anno 2026 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi. A tal fine è autorizzata una spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»;
- **48.0.9 (CASTELLONE, PIRRO, DIAMENTE)**, Dopo l'articolo, inserire il seguente: «**Art. 48-bis. (Misure per favorire l'attrazione di ricercatrici madri con esperienza all'estero)** 1. In via sperimentale, per gli anni 2026 e 2027, al fine di ridurre il divario di genere nel personale della ricerca, di agevolare l'ingresso nella carriera accademica alle madri di famiglie numerose, nonché di attirare in Italia le migliori studiose con esperienza di ricerca maturata all'estero, le università statali e non statali, legalmente riconosciute, nonché gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, possono procedere, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, alla chiamata diretta in qualità di ricercatrici a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-decies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, di donne in possesso dei seguenti requisiti: a) essere in possesso di un titolo equipollente al dottorato di ricerca conseguito all'estero, ovvero essere in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia ed essere state titolari, nei dieci anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di incarichi di insegnamento o di ricerca presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali per una durata complessiva, anche risultante da più incarichi distinti, non inferiore a tre anni; b) avere la responsabilità genitoriale di almeno due figli minorenni. 2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1. In particolare, il decreto di cui al primo periodo individua: a) le modalità di presentazione delle candidature e i requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 1; b) il numero massimo di pubblicazioni da allegare alla candidatura; c) le modalità attraverso cui le candidate indicano un ordine di preferenza di cinque università statali e non statali, legalmente riconosciute, ovvero istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, nei confronti delle quali manifestano la loro disponibilità alla chiamata; d) il procedimento di valutazione delle candidature, da parte di un Comitato composto dal Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e da quattro studiose di alta qualificazione scientifica in ambito internazionale, nominate dal Ministro, con il

compito di esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica delle candidate. Il Comitato valuta le domande avvalendosi, ove necessario, di revisori anonimi afferenti alle aree scientifiche di riferimento. e) A parità di qualificazione scientifica la commissione terrà in considerazione il numero di figli per stilare la graduatoria finale, dando la precedenza alle candidate che hanno la responsabilità genitoriale del numero maggiore di figli. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.340.873 per il 2026 e a euro 2.681.746 per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

- **48.0.12 (CASTELLONE, PIRRO, DIAMANTE)**, Dopo l'articolo, inserire il seguente: «**Art. 48-bis. (Programma PiùTalento)** 1. In via sperimentale per gli anni 2026 e 2027 ai giovani under 35 in possesso di laurea magistrale o dottorato conseguito all'estero che trasferiscono la residenza fiscale in Italia entro il 31 dicembre 2027 e stipulano un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuta una detassazione del 50 per cento del reddito di lavoro dipendente per due periodi d'imposta. 2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»;
- **103.20 (PATUANELLI, PIRRO, DIAMANTE)**, Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2 bis. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 2 milioni euro a decorrere dal 2026 da destinare alle Camere di Commercio Italiane all'Ester.» *Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 132, sostituire le parole:* «100 milioni» *con le seguenti:* «98 milioni»

Noi Moderati

- **104.0.29 (BIANCOFIORE)**, Dopo l'articolo 104 inserire il seguente: «**Art. 104-bis (Borse di studio in favore dei giovani studenti dei Paesi africani)** 1. Al fine di rafforzare la diplomazia culturale che favorisce il dialogo, la formazione di una nuova classe dirigente nel continente africano e la costruzione di partenariati su basi paritarie, sono incrementate, di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, le risorse da destinare alle borse di studio bandite da Scuole paritarie italiane all'estero in favore dei giovani studenti di cittadinanza o di origine italiana.» *Conseguentemente: Alla tabella A, voce «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni:* 2026: - 5.000.000; 2027: - 5.000.000; 2028: - 5.000.000;
- **104.0.30 (BIANCOFIORE)**, Dopo l'articolo 104 inserire il seguente: «**Art. 104-bis (Contributo per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero)** 1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo: a) 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero; b) 500.000 euro per l'anno 2026 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero; c) 1 milione di euro per l'anno 2026 a favore dei Comitati degli italiani all'estero; Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione: 2026: - 3.500.000; 2027: - 2.000.000; 2028: - 2.000.000;